

N. R.G. 69-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi Presidente est.

dott. Giorgio Scarsato Giudice

dott. Luigi Enrico Calabrò Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 69/2023 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata di:

CGSE SAS di Cadenazzi Pierluigi, (P.IVA 00828550194),

PIER LUIGI CADENAZZI, (C.F. CDNPLG63D12G504I) – con l'Avv. FRANCESCO FERRARI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.11.2023 i ricorrenti hanno avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata ex art. 268 e seguenti C.C.I., allegando la relazione del Gestore della Crisi presso l'OCC avv. Luca Genevini e chiedendo espressamente che l'esecuzione immobiliare avviata da un creditore presso il Tribunale di Lanciano (ed avente ad oggetto un immobile sito in Paglieta, provincia di Chieti) sia dichiarata sospesa o comunque improseguibile.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitati CGSE di Cadenazzi Pierluigi SAS e Pierluigi Cadenazzi.

Premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cremona (avendo i ricorrenti sede e residenza rispettivamente in Sesto ed Uniti e Gadesco Pieve Delmona), va dichiarato in primo luogo che la produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale dei due ricorrenti, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI. Inoltre, detta produzione deve ritenersi adeguata anche rispetto all'orientamento giurisprudenziale di merito (che questo Collegio condivide) circa il corredo documentale minimo che deve accompagnare ricorsi in proprio come il presente (cfr. Trib. Verona, sentenza 20.09.2022 o Trib. Bologna, sentenza 29.11.2022).



Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di entrambi i richiedenti, dato che entrambi non sono assoggettabili a procedure concorsuali maggiori, la società (come accertato dal Gestore) ha debiti per oltre 170.000 euro ed è sostanzialmente inattiva dal 2020, mentre il Cadenazzi versa evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario (circa 70.000 euro) e degli altri creditori e le disponibilità liquide, reddituali e patrimoniali attuali, pari a soli 1.200 euro mensili di stipendio e con l'abitazione di proprietà (pro quota) gravata da vincolo ipotecario ed oggetto di esecuzione immobiliare.

Venendo alla quota di reddito che può essere acquisita alla procedura per ottenere un migliore soddisfacimento delle pretese dei creditori, in primo luogo va qui ribadito che questo Tribunale ritiene di non essere vincolato dalla "proposta" fatta dal ricorrente o dal Gestore, ma deve operare una valutazione che, da una parte, tenga conto del complessivo reddito del nucleo familiare e, dall'altra, ben si possa richiedere uno sforzo volto alla riduzione delle spese che non siano strettamente necessarie, stante l'opportunità di un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco tra debitore e creditori.

Secondariamente, sebbene la disposizione legislativa di cui all'art. 268, comma 4, CCI, indichi espressamente i beni che *"non sono ricompresi nella liquidazione"*, tra cui *"ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"*, appare maggiormente opportuno e conforme a ragioni di economia processuale e semplificazione indicare quanto ogni mese il ricorrente debba versare sul conto corrente della procedura, onde evitare contestazioni sui calcoli effettuati ogni volta.

Ebbene, dall'analisi delle buste paga del ricorrente e della moglie emerge una capacità reddituale media mensile della coppia pari ad € 2.800,00, mentre le uscite fisse necessarie per garantire il sostentamento della famiglia si attestano condivisibilmente intorno ai 2.300,00 euro mensili, in linea anche con i valori ISTAT. Questo, tenuto conto del regime patrimoniale della famiglia e dell'onere proporzionale alla propria capacità che ciascun coniuge deve sopportare, determina che il ricorrente dovrà versare sul conto corrente della procedura (appositamente aperto dal liquidatore) € 250,00 ogni mese, con le seguenti due precisazioni:

- i) la durata della contribuzione non può essere predeterminata in questa fase, poiché la norma non inserisce nessuna indicazione di durata della procedura di liquidazione. Peraltro, i primi commentatori e i primi provvedimenti giurisprudenziali ricollegano la durata dell'obbligo di contribuzione al momento in cui i ricorrenti avanzeranno istanza di esdebitazione e otterranno provvedimento positivo, quindi almeno tra 3 anni;
- ii) il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti (o peggioramenti) significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore potrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.

Quanto all'effetto sospensivo delle procedure esecutive pendenti, il collegio ritiene non necessaria una espressa statuizione sul punto, dato che ex art. 270, comma 5, CCI, si applica anche alla Liquidazione controllata il disposto di cui all'art. 150 CCI che prevede tale effetto come automatico, senza bisogno di ulteriori provvedimenti.



Peraltro, laddove nelle more tra la redazione della relazione particolareggiata e la odierna pronuncia il bene immobile oggetto di esecuzione fosse stato venduto/aggiudicato/trasferito nell'ambito della procedura cui il ricorrente fa cenno nel proprio ricorso, sarà cura del Liquidatore intervenire tempestivamente nella stessa per ottenere il trasferimento in favore di questa procedura della parte di ricavo imputabile al ricorrente.

Essendo uno dei ricorrenti una società ed essendovi nel patrimonio da liquidare la quota di proprietà di un immobile e due beni mobili registrati, va disposta la trascrizione in Camera di Commercio, nei registri immobiliari ed al PRA della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **PIER LUIGI CADENAZZI (CDNPLG63D12G504I) e CGSE SAS di Cadenazzi Pierluigi, (P.IVA 00828550194),**

- 1) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 2) **nomina** Liquidatore l'avv. Luca Genevini, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente per ciascuna massa, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 3) in relazione a ciascuna massa, **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 4) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 5) **indica** in euro 250,00 mensili la quota di reddito di Cadenazzi Pierluigi che dovrà essere riversata nella procedura;
- 6) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 7) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza nel registro delle imprese e sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, 22/11/2023

Il Presidente estensore
dott. Andrea Milesi

